



PROVINCIA DI POTENZA

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
(CCDI) 2014/2015**

Personale dirigente a tempo indeterminato e determinato



CCDI sottoscritto il 21 febbraio 2014

*P. J. J. J.*  
*M. J. J. J.*  
*CA*  
*Con*

## PREAMBOLO

---

1. Il presente accordo, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale per il quadriennio 2006-2009, in vigore in regime di proroga per le parti non sottratte alla disciplina contrattuale per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e s.m.i., si propone la revisione degli altri istituti previsti all'art. 4 del C.C.N.L. 23.12.1999 e non più applicabili in conseguenza del combinato disposto dell'art. 65, commi 2 e 4 del predetto decreto.

### ART. 1

#### AMBITO E VALIDITÀ DEL CONTRATTO

---

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, formulato ai sensi dell'art. 1 del CCNL – Area della Dirigenza comparto Regioni e Autonomie locali 22.2.2006, si applica ai dirigenti della Provincia di Potenza assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, se richiamato dai relativi contratti individuali. Le risorse occorrenti al finanziamento del contratto a tempo determinato sono a carico del bilancio provinciale. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Il presente contratto riguarda il biennio 2014/2015 per la parte normativa e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

### ART. 2

#### CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

---

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge sulle materie previste dall'art. 4 del CCNL del 23/12/1999.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazione sindacale, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
3. Sono fatte salve le materie e gli istituti che, per scelta delle parti o per loro intrinseca natura, richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche diverse.
4. In particolare, i criteri generali delle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alla retribuzione di posizione e risultato sono determinati in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.
5. Il presente contratto tiene conto delle disposizioni dettate dall'art. 65 del D.Lgs 150/2009 in tema di adeguamento circa la ridefinizione degli ambiti di competenza rispettivamente della legge e della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di lavoro e delle disposizioni in tema di merito e di premialità.



### ART. 3

#### CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI FORMATIVI E L'AGGIORNAMENTO

---

1. Le parti riconoscono fondamentale importanza all'attività di formazione dei dirigenti sia sotto l'aspetto di formazione strategico-manageriale sia di aggiornamento tecnico, operativo e normativo.
2. Oltre ad iniziative di carattere generale previste dall'ente su tematiche di rilevanza manageriale, l'Amministrazione, sentiti i dirigenti e raccolti i bisogni formativi, si impegna ad elaborare appropriati piani di formazione con particolare riferimento ai seguenti temi ed ambiti:
  - a) miglioramento della qualità dei servizi e del rapporto con l'utenza;
  - b) sviluppo della capacità manageriali, di programmazione e di gestione delle risorse umane.
3. L'Amministrazione può valutare anche il finanziamento di singole proposte formative espresse dai dirigenti, che abbiano attinenza con la posizione ricoperta nell'ente e siano coerenti con l'indirizzo formativo espresso nel periodo di riferimento.
4. L'Amministrazione destina annualmente una somma da destinare alle iniziative di formazione della dirigenza non inferiore all' 1% della spesa complessiva del personale dirigenziale.

### ART. 4

#### PARI OPPORTUNITÀ

---

1. Le parti prendono atto della costituzione, all'interno dell'ente, del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce tutti i precedenti comitati e organismi in materia di pari opportunità e fenomeno del mobbing. L'Amministrazione assicura adeguato supporto organizzativo e risorse per il suo funzionamento.
2. L'ente adotta inoltre il Piano triennale delle azioni positive quale documento-guida per l'attuazione di iniziative mirate al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
3. Le parti assumono le politiche di genere quale elemento di valore nelle proprie attività, svolgendo un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e della attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze.
4. Le parti, mediante un confronto costante, si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a perseguire il benessere organizzativo ed un clima positivo quali condizioni di valore dell'ambiente di lavoro.
5. L'Amministrazione indirizza il proprio operato nei confronti della dirigenza verso il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, quale componente rilevante della performance organizzativa, attraverso il superamento di ostacoli che possano frapporsi rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, di progressione di carriera e di partecipazione.
6. L'Amministrazione supporta inoltre adeguatamente il reinserimento operativo delle dirigenti, al rientro della maternità, attraverso forme di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo ed organizzativo, impegnandosi altresì a fornire al dirigente assente per congedi che ne faccia richiesta, idonea comunicazione degli atti che lo riguardano e della documentazione più significativa relativa al lavoro svolto dalla struttura di appartenenza.

P  
P  
M  
G

## ART. 5

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

---

1. Le parti riconoscono che il dirigente assume su di sé, da un lato, la qualifica di datore di lavoro, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs 81/2008 e, dall'altro, quella di lavoratore dell'ente. A tale proposito si rende necessario disciplinare i criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro tenendo conto di tale duplice veste.
2. Nella loro qualità di lavoratori dell'ente ai dirigenti sono estese tutte le tutele e garanzie previste per il restante personale secondo il profilo mansione definito dal medico competente.
3. Il dirigente può legittimamente adempiere al proprio ruolo di datore di lavoro ogni qualvolta sia nelle effettive condizioni di poter intervenire nella riduzione e/o eliminazione del rischio indicato nel documento di valutazione dei rischi. Quando l'intervento richieda specifiche risorse economico-finanziarie l'assolvimento delle predette funzioni è subordinato alla adeguatezza delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione, nell'ambito degli ordinari strumenti di budget annuale e/o pluriennale ovvero a seguito di specifica richiesta del dirigente all'organo di governo dell'ente, secondo le modalità definite dall'ordinamento interno all'ente.
4. La Provincia si impegna a creare le condizioni affinché l'assunzione di responsabilità da parte del dirigente sia supportata dall'effettiva possibilità di individuare le soluzioni ed ottenere i risultati attesi in materia di sicurezza.

## ART. 6

### FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

---

1. Il fondo, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, è alimentato dalle risorse in dettaglio indicate dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999 e finanziato con oneri a carico dell'Amministrazione, al netto dei contributi.
2. L'Amministrazione, a decorrere dal 1999, ha ampliato le proprie attribuzioni attraverso deleghe e trasferimenti regionali; ha attivato nuovi servizi e posto in essere processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti; a tale processo sono correlati un ampliamento delle competenze, del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. A ciò è conseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL 23.12.1999, la quantificazione dell'incremento, che finanzia il fondo in relazione all'attuale complessità organizzativa dell'ente.
3. La gestione del fondo segue le prescrizioni degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL 23.12.1999 in relazione all'utilizzo delle risorse eventualmente non spese nell'esercizio in corso. In particolare:
  - a) eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno;
  - b) eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato che, a consuntivo, risultassero non erogate saranno rinviate all'anno successivo ed utilizzate per la retribuzione di risultato.

P  
M  
A  
M  
A

## ART. 7

### CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED A QUELLA DI RISULTATO

---

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 26 CCNL 23/12/1999 e sono annualmente oggetto di confronto con le OO.SS. per quanto attiene alla loro destinazione.
2. La retribuzione di posizione, riconosciuta al dirigente, è correlata al valore economico previsto per la fascia retributiva, in cui la posizione dirigenziale si colloca, in base ai fattori di valutazione indicati nel sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Amministrazione. La pesatura delle posizioni dirigenziali viene effettuata ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".
3. A seguito dell'approvazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Potenza, sono state istituite due fasce per la retribuzione delle posizioni dirigenziali, con distinti valori economici:
  - a) Fascia "A": valore annuo lordo € 39.153,00
  - b) Fascia "B": valore annuo lordo € 37.289,00
4. La retribuzione di risultato viene erogata secondo i criteri previsti nel sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dalla Provincia, a seguito della valutazione di cui all'art. 49 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"; viene attribuita la retribuzione di risultato spettante che, a livello individuale, può variare sino al 25% della misura dell'indennità di posizione da rapportarsi, comunque, in ragione delle risorse disponibili ed alla valutazione conseguita.
5. Eventuali risparmi sono destinati ad integrazione del fondo di risultato dell'anno successivo anche in deroga al predetto limite del 25%.
6. Nel caso di prolungata assenza o vacanza del posto dirigenziale, può essere assegnato temporaneamente ad un dirigente, per un periodo non superiore a 18 mesi, l'incarico *ad interim* con attribuzione al sostituto della retribuzione di risultato non corrisposta al dirigente assente, in base alla valutazione conseguita e al periodo temporale dell'incarico *ad interim*.
7. Annualmente vengono definiti tra le parti i criteri di riparto del fondo tra retribuzione di posizione e di risultato.

## ART. 8

### CRITERI DELLE SPECIFICHE FORME DI INCENTIVAZIONE CORRELATE ALLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 1, LETT. E) DEL CCNL 23.12.1999

---

1. Rientrano in questo ambito tutti gli istituti che, a qualsiasi titolo, sono indirizzati ad incentivare particolari attività e/o prestazioni del personale dirigente in quanto previsti da specifiche norme di legge in aggiunta alla retribuzione di risultato correlata alla posizione dirigenziale di cui detto personale è incaricato.
2. Le parti, pur riconoscendo ampia importanza agli istituti incentivanti, ritengono che gli stessi debbano essere coordinati al fine di non creare gravi squilibri nella più generale politica retributiva della dirigenza.
3. Poiché le particolari attività o prestazioni incentivate da specifiche disposizioni di legge sono in linea generale comuni a quelle del restante personale dipendente, la loro disciplina trova attuazione nell'atto normativo interno all'ente in materia.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 92 comma 5 del D.lgs.163/06 (*ex legge Merloni*), e delle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono

p h VA Jv  
H. 51  
fusa

compensi aggiuntivi, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL 23/12/1999 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.

5. Al fine di perseguire una bilanciata distribuzione delle somme finalizzate a riconoscere il risultato, viene posto in essere un sistema di contemperamento tra incentivo "Merloni" e retribuzione di risultato secondo le seguenti modalità: applicazione alla retribuzione di risultato di spettanza di una detrazione progressiva per scaglioni pari alle seguenti percentuali:
  - a) 10% della retribuzione di risultato: da 10.000,01 a 25.000,00 €
  - b) 15% della retribuzione di risultato: da 25.000,01 a 35.000,00 €
  - c) 20% della retribuzione di risultato: oltre 35.000,00 €

Gli importi conseguenti alla riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti percettori di indennità "Merloni" vengono ridistribuiti proporzionalmente tra i dirigenti che non hanno percepito incentivi ad altro titolo e abbiano avuto una valutazione pari o superiore a 65 punti.

6. La retribuzione di risultato non potrà comunque essere ridotta di una percentuale superiore al 70%.

## ART. 9

### RISOLUZIONE CONSENSUALE

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 17 CCNL dell'Area Dirigenziale 23 dicembre 1999, modificato dall'art. 15 del CCNL 22 febbraio 2006 dell'Area Dirigenziale, si applica, in occasione di processi di ristrutturazione o riorganizzazione dell'Amministrazione, ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato con conseguente erogazione di una indennità supplementare al fine di incentivare l'esodo.
2. Oltre il compimento del 65° anno di età non è corrisposta alcuna indennità supplementare in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
3. La richiesta di risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità sono limitate ai dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che alla data indicata per la risoluzione consensuale abbiano maturato almeno 5 anni di servizio effettivo presso la Provincia di Potenza. I dirigenti che alla data della risoluzione consensuale siano privi dei requisiti anagrafici e/o contributivi minimi per il collocamento in quiescenza, devono avere maturato almeno 10 anni di servizio effettivo presso la Provincia.
4. L'accoglimento della domanda di risoluzione consensuale è subordinata al parere favorevole espresso dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
5. L'indennità supplementare non spetta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del trasferimento del dirigente per mobilità volontaria non precedente a 5 anni rispetto alla risoluzione consensuale.
6. La domanda di risoluzione consensuale, proposta dal dirigente, è revocabile solo per gravi e giustificati motivi e deve contenere l'indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Le parti concordano che l'"indennità supplementare" non può in ogni caso essere superiore a 24 mensilità composte da stipendio tabellare, retribuzione di posizione, salario di anzianità con esclusione della retribuzione di risultato e di ogni altro incentivo. Il valore della retribuzione mensile è quello previsto dal contratto vigente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di vacanze contrattuali i contratti stipulati in data successiva alla data di cessazione effettiva dal servizio non danno diritto ad integrazione dell'indennità supplementare.
8. Per i dirigenti che abbiano maturato il diritto a trattamento di quiescenza il limite massimo di cui sopra si riduce a 12 mensilità. Detti limiti sono elevati rispettivamente a 36 mensilità e 18 mensilità nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 23 ter "Sospensione dagli incarichi dirigenziali" introdotto nel corpo del CCNL del 10.04.1996 dall'art. 13 del CCNL 2006. Le risorse destinate all'erogazione di detta indennità non gravano sui fondi previsti per l'indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato.

P  
Del  
61  
P  
M  
P  
M

9. L'indennità è determinata con riferimento ai requisiti posseduti all'atto della cessazione effettiva dal servizio.
10. L'indennità supplementare è corrisposta entro tre mesi dalla data di cessazione effettiva dal servizio; essa è liquidata con provvedimento del dirigente dell'Ufficio Risorse Umane che accerta la sussistenza del parere del Direttore Generale ai sensi del comma 4 e i requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.
11. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto dei termini di preavviso.
12. L'indennità supplementare corrisposta al dirigente cessato è comprensiva del compenso per l'eventuale mancata fruizione delle ferie maturate riferite all'anno in corso e agli anni pregressi.
13. Ai dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
14. Con la risoluzione consensuale, da formalizzare mediante specifico accordo avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, il dirigente rinuncia ad ogni domanda, pretesa e/o azione comunque connessa o anche solo occasionata dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Provincia di Potenza e comunque ad ogni ragione creditoria maturata nei confronti della stessa compresa qualsiasi pretesa per risarcimento di danno.

#### ART. 10

#### SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DIRITTI DI SCIOPERO E ASSEMBLEA (ART. 4 CCNL 23.12.1999)

- 
1. Nell'ambito delle funzioni direttamente esercitate dalla Provincia si ritiene individuare i seguenti Servizi Pubblici Essenziali:
    - a) Manutenzione e vigilanza stradale;
    - b) Attività assistenziali;
    - c) Servizi sociali;
    - d) Servizi culturali;
    - e) Mercato del lavoro;
    - f) Protezione civile;
    - g) Manutenzione del patrimonio immobiliare.
  2. Vengono individuate le seguenti posizioni esonerate dal diritto di sciopero:
    - a) Dirigenti degli Uffici Risorse Umane e Finanziario, limitatamente agli adempimenti riguardanti l'erogazione delle retribuzioni e degli assegni con funzione di sostentamento nonché la compilazione e il controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
    - b) Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile, con riguardo alle attività della protezione civile;
    - c) Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, con riguardo alla custodia e sorveglianza dei cantieri e dei fabbricati nonché alle misure di salvaguardia della tutela fisica dei cittadini;
    - d) Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, con riguardo alla custodia e sorveglianza dei cantieri, della manutenzione e sviluppo della rete stradale nonché alle misure di salvaguardia della tutela fisica dei cittadini oltre che allo sgombero nevi.
  3. Oltre ai casi anzidetti, qualora l'assenza di un dirigente pregiudichi la continuità delle prestazioni indispensabili, riconducibili ad un servizio essenziale, il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale, può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità o che sia esonerato dallo sciopero.

P  
71  
Cav  
M  
J


**ART. 11**  
**DISCIPLINA FINALE**

---

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2014. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2014. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.

P  
R. H. 8 pucc





**PROVINCIA DI POTENZA**

**ART. 26 - C.C.N.L. 23 DICEMBRE 1999**

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO**

**DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO**

**ANNO 2014**



**AREA DIRIGENZA**

Delegazione trattante - Seduta del 21 febbraio 2014

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO**

N.	Fonte contrattuale	Norma	ANNO 2013	ANNO 2014
1	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let a)	a) l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997	181.685,35	181.685,35
2	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let b)	b) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997	0,00	0,00
3	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let c)	c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993 (attualmente D. Lgs. 165/2001);	0,00	0,00
4	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let d)	d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale. (monte salari 1997 € 623.619)	7.795,23	7.795,23
5	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let e)	e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;	50.000,00	50.000,00
6	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let f)	f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;	0,00	0,00
7	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let g)	g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art.27.	24.658,50	24.658,50
8	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 1, let h)	h) le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32;	0,00	0,00
9	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 2	2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.	7.483,42	7.483,42
10	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 3	3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.(Come da delibere G.P. nn.57 del 7.02.2000,85 del 22.04.2001, 341 del 10.08.2001, 111 del 9.04.2002 e 159 del 4.06.2004 )	221.674,95	221.674,95
11	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 4	4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.	0,00	0,00
12	CCNL 23/12/1999 - Art. 26, comma 5	5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. (delibera G.P. n. 4 del 2.02.2010)	21.445,26	21.445,26
13	CCNL 12/02/2002, Art.1 comma 3 let e) -Riduzioni del Fondo	e) da un importo annuo di € 3.356,97 (L.6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti. (x 13 posizioni dirigenziali)	-43.640,61	-43.640,61

*[Handwritten signatures and initials]*

## DELEGAZIONE TRATTANTE

## PROVINCIA DI POTENZA

N.	Fonte contrattuale	Norma	ANNO 2013	ANNO 2014
14	CCNL 12/02/2002, Art.1 comma 6	6. L'importo di cui alla lett. e) del comma 3 incrementa nuovamente le disponibilità del fondo di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente all'1.9.2001. (decremento a 11 posizioni dirigenziali con una diminuzione di n.2 unità)	6.713,94	6.713,94
15	CCNL 22/02/2006 Art.23, comma 1	1. Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo.	6.760,00	5.720,00
16	CCNL 22/02/2006 Art.23, comma 3	3. A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti. (monte salari 2001 € 639.534)	10.616,26	10.616,26
17	CCNL 14/05/2007, Art. 4 comma 1	1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: € 572, 00 all'1.1.2004; € 1144, 00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. (1.144 x 15)	17.160,00	17.160,00
18	CCNL 14/05/2007, Art. 4 commi 4	4. A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.	6.475,54	6.475,54
19	Art.16 comma 1 CCNL 22.2.2010	1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. (478,40 x 14)	7.648,00	6.697,60
20	Art.16 comma 4 e 5CCNL 22.2.2010	4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate. - con decorrenza dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento;(monte salari 2005 € 799.973) 5.Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni.	14.239,52	14.239,52
21	Art.17 comma 2 lettera b) CCNL 22.2.2010	2. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, in aggiunta alle disponibilità derivanti dall'applicazione dell'art. 16, i Comuni e le Province, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dell'1 % del monte salari del 2005 relativo alla dirigenza, qualora il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento coperte ed il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia non superiore ai seguenti valori: b) per le Province i cui trasferimenti regionali sono superiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali 1/20 - i cui trasferimenti regionali sono inferiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali 1/30	0,00	0,00
22	Art.17 comma 3 lettera b) CCNL 22.2.2010	3. A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, i Comuni e le Province in aggiunta all'aumento di cui al comma 2, possono incrementare le risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dello 0, 5% del monte salari 2005 relativo alla dirigenza, qualora sia stato rispettato patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali coperte ed il personale in servizio alla data del 31.12. 2007 sia non superiore ai seguenti valori per classe demografica: b) per le Province i cui trasferimenti regionali sono superiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali 1/35 i cui trasferimenti regionali sono inferiori alla media nazionale dei trasferimenti regionali 1/45	0,00	0,00

N.	Fonte contrattuale	Norma	ANNO 2013	ANNO 2014
23	Art. 5 comma 1 CCNL 03.08.2010	1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. (611 x 14)	8.554,00	8.554,00
24	Art. 5 comma 4 e 5 CCNL 03.08.2010	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL 23.12.1999, sono altresì incrementate con decorrenza 01/01/2009 nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007 ( € .888.537)	7.718,60	6.486,32
		<b>Sommario</b>	<b>556.987,96</b>	<b>553.765,28</b>
		A sottrarre Importi art.18 della L. 109/94	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>506.987,96</b>	<b>503.765,28</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]  
 [Initials] [Initials] [Initials]

**COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO**

**RICLASSIFICAZIONE**

		2013	2014
	<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>		
1	POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 let. A) CCNL 98-01)	181.685,35	181.685,35
2	INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 let d)	7.795,23	7.795,23
3	RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 let g) CCNL 98-01)	24.658,50	24.658,50
4	INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	23.635,54	23.635,54
5	ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	6.713,94	6.713,94
6	INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	221.674,95	221.674,95
7	INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	7.648,00	6.697,60
8	RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	21.445,26	21.445,26
9	INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	17.376,26	16.336,26
10	DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCN incrementate negli importi ed alle scadenze di seguito indicate. - con decorrenza dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento;(monte salari 2005 € 799.973)	-43.640,61	-43.640,61
11	5.Le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Art.16 comma 4 e 5CCNL 22.2.2010	14.239,52	14.239,52
12	1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricolpe alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza alla medesima data, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. (611 x 14) Art.5 comma1 CCNL 03/08/2010	8.554,00	8.554,00
13	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL 23.12.1999, sono altresì incrementate con decorrenza 01/01/2009 nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007 ( € .888.537) Art. 5 comma 4 e 5 CCNL 03/08/2010	7.718,60	6.486,32
	<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	<b>499.504,54</b>	<b>496.281,86</b>
	<b>RISORSE VARIABILI</b>		
14	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	50.000,00	50.000,00
15	INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	7.483,42	7.483,42
	<b>TOTALE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</b>	<b>57.483,42</b>	<b>57.483,42</b>
	<b>TOTALE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</b>	<b>556.987,96</b>	<b>553.765,28</b>
	A sottrarre Importi art.18 della L. 109/94	50.000,00	50.000,00
		<b>506.987,96</b>	<b>503.765,28</b>
	<b>TOTALE FONDO RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ricondotto all'anno 2010</b>	<b>483.700,00</b>	<b>483.700,00</b>
	Riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.Lgs 78/2010 convertito con L.122/2010 - in %	-20,00%	-20,00%
	Valore da sottrarre	-96.740,00	-96.740,00
	<b>Totale FINALE</b>	<b>386.960,00</b>	<b>386.960,00</b>
	<b>UTILIZZAZIONE FONDO</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	328.916	328.916
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	58.044	58.044
	<b>Totale</b>	<b>386.960</b>	<b>386.960</b>
	<b>ECONOMIE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 - Circolare Ragioneria Generale dello Stato n.16/2012</b>		<b>13.645</b>

*[Handwritten signature]*

ANNO 2014

**DATI DI BASE PER COSTRUZIONE FONDO**

Anno 1997 (in £)		Spese dirigenza Totale	
Monte salario		150.239.000	segretario
20.237.569.000	Personale	920.391.000	dirigenti
-41.758.000	Arretrati anni precedenti totali	55.041.000	posizione segretario
438.743.000	Indennità fisse continuative	1.227.000	indennità altra per segretario
2.825.161.000	Accessori	246.368.000	retribuzione di posizione dirigenti
		13.097.000	altre indennità dirigenti
		48.726.000	segretario altri spese accessorie
		3.467.000	fondo straordinario segretario
		27.638.000	altre spese accessorie dirigenti
<b>23.459.715.000</b>	<b>Totale</b>	<b>1.466.194.000</b>	<b>Totale</b>
-1.466.194.000	A detrarre spese dirigenza	<b>1.207.494.000</b>	<b>Spese solo dirigenti</b>
<b>21.993.521.000</b>	<b>Monte salario in Lire</b>		
<b>11.358.705,66</b>	<b>Monte salario in Euro</b>		

Anno 2001 (in £)		Spese dirigenza	
Monte salario		538.198.000	dirigenti ind
22.097.400.000	Personale	151.914.000	dirigenti det.
-419.431.000	arretrati stip.anni prec.	476.360.000	retrib.pos.dirigenti
4.523.446.000	accessori	71.838.000	altre indennità dirigenti
-1.825.549.000	arretrati acc.anni prec.	73.239.000	segretario
		55.000.000	retrib.pos.segretario
		70.262.000	atre indennita segretario
		160.153.000	direttore gen.
		6.117.000	direttore gen. Arretrati stip.
<b>24.375.866.000</b>	<b>Totale</b>	<b>1.603.081.000</b>	<b>Totale</b>
-1.603.081.000	A detrarre spese dirigenza	<b>1.238.310.000</b>	<b>Spese solo dirigenti</b>
<b>22.772.785.000</b>	<b>Monte salario in Lire</b>		
<b>11.761.161,92</b>	<b>Monte salario in Euro</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*

Anno 2003 (in €)		Spese dirigenza
Monte salario		Risultato dirigenti
12.852.129,00	38.427,00	DG risultato
-4.758,00	8.622,00	posiz. Segret
2.503.291,00	35.255,00	segretario
-746.322,00	22.894,00	DG
	90.529,00	Dirigenti
	391.495,00	Posizione dirigenti
	348.085,00	Arretrati anni prec.
	-50.418,00	Totale
<b>14.604.340,00</b>	<b>884.889,00</b>	<b>Spese solo dirigenti</b>
-884.889,00	<b>727.589,00</b>	
<b>13.719.451,00</b>		

Anno 2005 (in €)		Spesa dirigenza
Monte salario		dirigenti ind
12.011.643,00	394.010,00	dirigenti det.
-12.586,00	17.142,00	retrib.pos.dirigenti t.ind.
3.322.510,00	243.331,00	retrib.pos.dirigenti t.d.
-551.671,00	10.976,00	retrib.risultato dirigenti
	42.780,00	compensi produttività
	91.734,00	segretario
	38.356,00	retrib.pos.segretario
	50.057,00	altre indennita segretario
	47.901,00	retrib.risultato segretario
	5.527,00	direttore gen.
	114.833,00	Totale
<b>14.769.896,00</b>	<b>1.056.647,00</b>	<b>Spese solo dirigenti</b>
-1.056.647,00	<b>799.973,00</b>	
<b>13.713.249,00</b>		

Anno 2007 (in €)		Spesa dirigenza
Monte salario		dirigenti ind
	363.002,00	dirigenti det.
	115.415,00	retrib.pos.dirigenti t.ind.
	212.635,00	retrib.pos.dirigenti t.d.
	65.820,00	retrib.risultato dirigenti
	72.062,00	compensi produttività
	59.603,00	segretario
	38.246,00	retrib.pos.segretario
	50.057,00	altre indennita segretario
	23.577,00	retrib.risultato segretario
	11.788,00	direttore gen.
	45.138,00	Totale
	<b>1.057.343,00</b>	<b>Spese solo dirigenti</b>
	<b>888.537,00</b>	

Rigo 7 Art. 26, comma 1 Contratto 23/12/1999 -g) RIA e Maturato economico Dirigenti cessati per anno 2010

	Valore annuale	mesi 2010	importo 2010
RIA	Albano Ernesto	5.339,39	12
RIA	Colasanti Cosimo	2.664,86	12
RIA	Continolo Rocco	1.913,86	11
RIA	Leone Giuseppe	1.950,65	12
RIA	Marchese Renato	2.392,78	12
RIA	Morra Federico	2.274,67	12
Maturato economic	Morra Federico	4.058,32	12
RIA	Scavone Lucia	1.214,72	12
RIA	Vigilante Vincenzo	2.432,30	12
			<b>24.082,06</b>

Rigo 7 Art. 26, comma 1 Contratto 23/12/1999 -g) RIA e Maturato economico Dirigenti cessati Nuovo per anno 2011 e succ

	Valore annuale	Mesi anno di riferimento	importo 2011
RIA	Albano Ernesto	5.472,87	12
RIA	Colasanti Cosimo	2.664,86	12
RIA	Continolo Rocco	1.913,86	12
RIA	Leone Giuseppe	1.950,65	12
RIA	Marchese Renato	2.392,78	12
RIA	Morra Federico	2.774,59	12
Maturato economic	Morra Federico	4.058,32	12
RIA	Salvatore Antonella	1.950,65	12
RIA	Fortunato Francesco	1.479,92	12
			<b>Totale 2013 24.658,50</b>

Rigo 12 Art. 26, comma 5 Riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Valore medio 2009

Tredicesima	Tratt tabellare	Retribuzion Posizione	Retribuzione risultato	Totale x dirigente	N. unità ridotte	Totale	mesi 2010	2010	2011
5.380,55	37.043,04	25.997,52	9.561,67	77.982,78	5,00	389.913,90	11,00	21.445,26	23.394,83

Dirigenti in servizio	1° GENNAIO	31 DICEMBRE	Variazione
ANNO 2010	10	10	0,00%
ANNO 2011	10	10	0,00%
ANNO 2012	10	8	-10,00%
ANNO 2013	8	8	-20,00%
ANNO 2014	8	8	-20,00%

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top left: *MP*  
 Middle left: *Luca*  
 Middle right: *Co*  
 Far right: *P*